

4683

fr

0

10 ottobre 2018

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Conferenza dei direttori cantonali competenti in  
materia di lotterie

trasmessa per email: [info@fdkl.ch](mailto:info@fdkl.ch)

### **Procedura di consultazione concernente il progetto dell'Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchführung von Geldspiele (IKV 2020)**

Gentili signore,  
Egredi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 29 giugno 2018 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e ringraziamo per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio.

In generale condividiamo il contenuto della bozza del progetto citato e consideriamo che lo stesso sia appropriato. Di seguito formuliamo le osservazioni seguenti.

#### **1. Considerazioni generali**

Il presente accordo tra i Cantoni della Svizzera tedesca e del Cantone Ticino sostituisce l'Accordo intercantonale del 26 maggio 1937 concernente l'organizzazione in comune di lotterie (IKV 1937), al quale il Cantone Ticino ha aderito il 14 luglio 1938. Considerato che la maggior parte delle disposizioni dell'IKV 1937 sono superate dalla nuova Legge sui giochi in denaro (LGD) e dal nuovo Concordato intercantonale sui giochi in denaro, si è ritenuto opportuno procedere ai necessari adeguamenti tramite una revisione totale dell'IKV 1937.

In generale è mantenuta e consolidata la prassi attuale e la società cooperativa "Swisslos Interkantonale Landeslotterie" è confermata quale unico organizzatore di grandi lotterie e di grandi scommesse sportive sul territorio dei Cantoni della Svizzera tedesca e del Cantone Ticino (comprensorio Swisslos).

Detto ciò, si accoglie positivamente l'impegno da parte di Swisslos, concretizzato all'art. 1 cpv. 4 del progetto, di rinunciare all'uso di apparecchi automatici per giochi di grande estensione previsto dall'art. 67 dell'Ordinanza sui giochi in denaro.

## 2. Considerazioni sui singoli articoli

### Art. 2 cpv. 3 lett. a

Il tema della chiave di ripartizione degli utili tra i Cantoni ha già sollevato in passato diverse discussioni. Lo scrivente Consiglio coglie l'occasione per ribadire *ex novo* che il criterio di distribuzione dell'utile netto generato dai biglietti (Losen), basato unicamente sul numero di abitanti, non risulta più al passo coi tempi e deve di conseguenza essere corretto.

Per il nostro Cantone, infatti, il criterio citato risulta penalizzante ritenuto che la quota di giocate pro capite in Ticino, in base ai dati annuali forniti da Swisslos, è superiore alla media svizzera.

Alla luce di queste considerazioni, proponiamo quindi di ripartire l'utile netto complessivo nella misura del 50% per il numero degli abitanti e dell'altro 50% per il numero delle giocate, come d'altronde previsto alla lett. b del presente articolo.

La nostra proposta ci sembra più equilibrata e tiene conto del principio della solidarietà interregionale confederata, principio al quale siamo particolarmente sensibili.

Prevedere due chiavi di ripartizione, ovvero una per i biglietti e una per gli altri giochi, appare una scelta superata e non più attuale; questo "doppio" sistema crea inoltre confusione visto che l'ente che gestisce e coordina l'organizzazione dei giochi è lo stesso.

La nostra proposta è pure coerente con il cpv. 4 dell'art. 2 che stabilisce che la quota dell'utile di un gioco spetta al Cantone unicamente se il gioco non è vietato sul suo territorio ai sensi dell'art. 28 della LGD.

### Art. 5 cpv. 1

La norma in parola prevede che la somma complessiva delle poste (contingente) delle piccole lotterie autorizzate da un Cantone nel corso di un anno civile ai sensi dell'art. 34 LGD può ammontare al massimo a fr. 1.50 pro capite. Considerato il lungo lasso di tempo trascorso dall'ultimo adeguamento, risalente al 1984, ci si chiede se non sia opportuno adeguare tale importo pro capite almeno a fr. 2.00.

### Art. 6

Non avendo ancora a disposizione la versione tradotta in italiano del testo, a titolo preventivo, si suggerisce di riprendere la formulazione prevista dall'art. 6 dell'Accordo aggiuntivo relativo all'Accordo intercantionale del 26 maggio 1937 concernente l'organizzazione in comune delle lotterie e di utilizzare il termine "*si impegnano*" per la traduzione dell'espressione "*verpflichten sich*".

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni ([di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch));
- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport ([decs-dir@ti.ch](mailto:decs-dir@ti.ch));
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch));
- Polizia cantonale ([servizio.giuridico@polca.ti.ch](mailto:servizio.giuridico@polca.ti.ch));
- Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto ([decs-uf@ti.ch](mailto:decs-uf@ti.ch));
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch));
- Pubblicazione in Internet.